

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * **Regolamento (CE) n. 622/98 del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativo all'assistenza in favore dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea, nell'ambito della strategia di preadesione, e in particolare all'istituzione di partenariati per l'adesione** 1
- * **Regolamento (CE) n. 623/98 della Commissione, del 19 marzo 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 577/97 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione** 3
- * **Regolamento (CE) n. 624/98 della Commissione, del 19 marzo 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1423/95 che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi** 5
- * **Regolamento (CE) n. 625/98 della Commissione, del 19 marzo 1998, recante modifica del regolamento (CEE) n. 980/92 che fissa le modalità d'applicazione dell'aiuto alla commercializzazione del riso della Guyana in Martinica e in Guadalupa per quanto riguarda la destinazione del riso oggetto dell'aiuto** 6
- * **Regolamento (CE) n. 626/98 della Commissione, del 19 marzo 1998, che fissa il limite di intervento per i meloni e i cocomeri per la campagna 1998/1999** 10
- Regolamento (CE) n. 627/98 della Commissione, del 19 marzo 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 11
- Regolamento (CE) n. 628/98 della Commissione, del 19 marzo 1998, che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti 13

Regolamento (CE) n. 629/98 della Commissione, del 19 marzo 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	14
Regolamento (CE) n. 630/98 della Commissione, del 19 marzo 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1339/97	17
Regolamento (CE) n. 631/98 della Commissione, del 19 marzo 1998, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1337/97	18
Regolamento (CE) n. 632/98 della Commissione, del 19 marzo 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1338/97	19
Regolamento (CE) n. 633/98 della Commissione, del 19 marzo 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1773/97	20
Regolamento (CE) n. 634/98 della Commissione, del 19 marzo 1998, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2506/97	21
Regolamento (CE) n. 635/98 della Commissione, del 19 marzo 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	22
Regolamento (CE) n. 636/98 della Commissione, del 19 marzo 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	24
Regolamento (CE) n. 637/98 della Commissione, del 19 marzo 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso	26
* Direttiva 98/17/CE della Commissione, dell'11 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità⁽¹⁾	28

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

98/225/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 19 marzo 1998, che chiude la nuova inchiesta, condotta a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativa alle misure antidumping applicabili alle importazioni di forni a microonde originari della Repubblica di Corea**

98/226/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 19 marzo 1998, che modifica la decisione 97/216/CE recante talune misure protettive contro la peste suina classica nei Paesi Bassi⁽¹⁾**

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 622/98 DEL CONSIGLIO**del 16 marzo 1998****relativo all'assistenza in favore dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea, nell'ambito della strategia di preadesione, e in particolare all'istituzione di partenariati per l'adesione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che nel giugno 1993 il Consiglio europeo di Copenaghen ha indicato le condizioni necessarie affinché gli Stati associati dell'Europa centrale e orientale che lo desiderano possano aderire all'Unione; che, in sede di applicazione della procedura stabilita dall'articolo O del trattato sull'Unione europea, sono individuate le principali difficoltà cui questi paesi devono far fronte per realizzare le suddette condizioni sono individuate;

considerando che i capi di Stato e di governo, in occasione del Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997, hanno ribadito la loro volontà di procedere al rafforzamento della strategia di preadesione dell'Unione per facilitare la preparazione dei paesi candidati all'adesione; che la Commissione ha presentato una serie di proposte al riguardo nell'«Agenda 2000»;

considerando che il Consiglio europeo di Lussemburgo ha dichiarato che il nuovo strumento del partenariato per l'adesione, da istituire previa consultazione degli Stati candidati dell'Europa centrale e orientale, costituisce l'asse fondamentale della strategia rafforzata di preadesione, mobilitando in un quadro unico tutte le forme di assistenza della Comunità ai paesi candidati;

considerando che sarebbe opportuno che l'assistenza della Comunità europea nell'ambito di tali partenariati per l'adesione fosse incentrata sulle summenzionate difficoltà e guidata da principi, priorità, obiettivi intermedi e condizioni opportunamente definiti;

considerando che i partenariati, e in particolare i loro obiettivi intermedi, dovrebbero assistere ciascuno Stato nella preparazione all'adesione, in un contesto di convergenza economica e sociale, e nello sviluppo dei propri programmi nazionali per il recepimento dell'acquis e per la fissazione di un calendario per la sua attuazione;

considerando che è essenziale gestire in modo ottimale le risorse finanziarie disponibili in funzione delle priorità individuate nei pareri della Commissione sulle domande di adesione e risultanti dall'esame di tali pareri nell'ambito del Consiglio;

considerando che l'assistenza della Comunità nell'ambito della strategia di preadesione dovrebbe essere fornita applicando ai paesi interessati i programmi di aiuto adottati in base alle disposizioni dei trattati; che pertanto il presente regolamento non implicherà oneri finanziari;

considerando che l'assistenza della Comunità e subordinata all'assolvimento degli impegni contenuti negli accordi europei e ai progressi verso il rispetto dei criteri di Copenaghen;

considerando che la programmazione delle risorse finanziarie dell'assistenza comunitaria sarà decisa secondo le procedure previste dai regolamenti relativi ai corrispondenti strumenti finanziari o programmi;

considerando che è opportuno che il Consiglio adotti entro il 15 marzo 1998 i principi, le priorità, gli obiettivi intermedi e le condizioni applicabili a ciascun partenariato, per consentire alla Commissione di elaborare, entro la fine del 1998, la prima delle sue relazioni periodiche sui progressi compiuti da ciascuno Stato candidato;

considerando che il ruolo degli organi istituiti dagli accordi europei è centrale nell'assicurare una corretta attuazione e una verifica dei partenariati per l'adesione;

⁽¹⁾ GU C 48 del 13. 2. 1998, pag. 18.

⁽²⁾ Parere espresso l'11 marzo 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

considerando che l'attuazione dei partenariati per l'adesione può contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Comunità; che per l'adozione del presente regolamento il trattato non prevede poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Come parte della strategia rafforzata di preadesione, sono istituiti partenariati per l'adesione per i paesi candidati dell'Europa centrale e orientale. Ciascun partenariato per l'adesione riunisce in un unico quadro:

- le priorità per la preparazione all'adesione, risultanti dall'analisi della situazione di ciascuno Stato, in considerazione dei criteri politici ed economici e degli obblighi inerenti alla qualità di Stato membro dell'Unione, definiti dal Consiglio europeo;
- le risorse finanziarie intese ad assistere ciascuno Stato candidato nell'attuazione delle priorità individuate durante il periodo di preadesione.

Articolo 2

Il Consiglio, su proposta della Commissione, decide a maggioranza qualificata in merito ai principi, alle priorità, agli obiettivi intermedi e alle condizioni di ciascun partenariato per l'adesione, che saranno comunicati a ciascun paese candidato, e inoltre su eventuali successivi adeguamenti sostanziali ad essi applicabili.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1998.

Articolo 3

Il presente regolamento non implica oneri finanziari. L'assistenza della Comunità in base alla strategia di preadesione è quella prevista nei programmi adottati in base alle disposizioni del trattato.

Sulla base delle decisioni prese dal Consiglio a norma dell'articolo 2 del presente regolamento, la programmazione delle risorse finanziarie per l'assistenza accordata nell'ambito dei partenariati per l'adesione è decisa secondo le procedure previste dai regolamenti relativi ai corrispondenti strumenti finanziari o programmi.

Articolo 4

Quando viene meno un elemento essenziale alla prosecuzione della concessione degli aiuti per la preadesione, in particolare quando non sono osservati gli impegni contenuti negli accordi europei e/o sono insufficienti i progressi verso il rispetto dei criteri di Copenaghen, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare le misure appropriate riguardo a qualsiasi aiuto per la preadesione concesso a uno Stato candidato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il presidente

J. CUNNINGHAM

REGOLAMENTO (CE) N. 623/98 DELLA COMMISSIONE**del 19 marzo 1998****che modifica il regolamento (CE) n. 577/97 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 577/97 della Commissione, del 1° aprile 1997, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2181/97⁽³⁾, fissa norme per l'utilizzazione della denominazione «burro» per i prodotti composti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1898/97; che tale articolo prevede l'utilizzazione della denominazione «burro» soltanto se il prodotto composto contiene almeno il 75 % di grassi del latte;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 577/97 specifica la procedura da seguire per ottenere l'autorizzazione ad utilizzare la denominazione «burro» per un prodotto composto di cui il burro costituisce una parte fondamentale ma per il quale non può essere rispettato il tenore minimo del 75 % di grassi del latte, per motivi tecnici od organolettici;

considerando che l'esperienza ha mostrato come sia difficile applicare la procedura in questione caso per caso secondo modalità che assicurino imparzialità e uniformità di trattamento; che per la denominazione dei prodotti composti contenenti burro debbono essere utilizzate alcune norme semplici e di facile comprensione; che tali norme debbono tener conto dell'evoluzione del mercato dei prodotti composti;

considerando che una norma generale che consente di utilizzare la denominazione «burro» per un prodotto composto di cui il burro costituisce una parte fondamentale, se il tenore di grassi del latte è inferiore al 75 % ma

è almeno del 62 %, è accettabile a condizione che nella denominazione figurino termini che non inducano in errore i consumatori;

considerando che i prodotti costituiti da burro, zucchero e una bevanda alcolica formano un gruppo ben definito di prodotti composti aventi caratteristiche particolari; che occorre prevedere disposizioni specifiche in merito all'utilizzazione della denominazione «burro» per tali prodotti;

considerando che per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi del regolamento (CEE) n. 1898/87, dato che i prodotti composti per i quali sarà possibile utilizzare la denominazione «burro» presentano una notevole gamma di tenore di grassi del latte, è opportuno subordinare l'utilizzazione di detta denominazione all'indicazione del tenore di grassi del latte sull'etichetta dei prodotti;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 577/97 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. Per un prodotto composto di cui il burro costituisce una parte fondamentale a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1898/87, si può utilizzare la denominazione «burro» se il prodotto finale contiene almeno il 75 % di grassi del latte e se è stato fabbricato esclusivamente con burro ai sensi dell'allegato, casella A, punto 1, del regolamento (CE) n. 2991/94 e con il componente o i componenti aggiunti indicati nella denominazione.

2. Per un prodotto composto che ha un tenore di grassi del latte inferiore al 75 % ma non inferiore al 62 %, si può utilizzare la denominazione «burro» se sono rispettate le altre condizioni elencate nel paragrafo 1 e se la denominazione del prodotto contiene i termini «preparazione a base di burro».

⁽¹⁾ GU L 182 del 3. 7. 1987, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 87 del 2. 4. 1997, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 299 del 4. 11. 1997, pag. 1.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, si può utilizzare la denominazione "burro" in associazione con una o più parole per designare i prodotti elencati nell'allegato III che contengono almeno il 34 % di grassi del latte.

4. L'utilizzazione della denominazione "burro" di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è subordinata all'indicazione, nell'etichettatura e nella presentazione del prodotto, del tenore di grassi del latte nonché, se altri componenti aggiunti contengono grassi, del tenore totale dei grassi.

5. I termini "preparazione a base di burro" di cui al paragrafo 2 e l'indicazione di cui al paragrafo 4

debbono essere apposti in un punto evidente ed essere facilmente visibili e chiaramente leggibili.»

2) L'articolo 4 è soppresso.

3) L'allegato al presente regolamento diviene l'allegato III del regolamento (CE) n. 577/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO III

Prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 3

Tipo di prodotto	Composizione del prodotto	Tenore minimo di grassi
Burro alcolico (burro contenente bevande alcoliche)	Burro, bevanda alcolica, zucchero	34 %*

REGOLAMENTO (CE) N. 624/98 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 1423/95 che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1143/97⁽⁴⁾, i prezzi rappresentativi sul mercato mondiale, in base ai quali sono fissati i dazi addizionali, sono fissati per ogni campagna di commercializzazione secondo la procedura di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e vengono modificati se la variazione degli elementi di calcolo comporta una maggiorazione o una diminuzione di almeno 0,5 ECU/100 kg;

considerando che il sistema attualmente in vigore comporta, date le continue variazioni dei prezzi rappresentativi sul mercato mondiale, numerose e frequenti modifiche dei dazi addizionali; che le frequenti variazioni dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali, di importo spesso molto ridotto, rendono il sistema molto

complicato; che, per semplicità e per la certezza del diritto per gli operatori, nonché allo scopo di razionalizzare la procedura per la Commissione, è necessario portare a 1,20 ECU/100 chilogrammi la soglia dei prezzi rappresentativi sul mercato mondiale che fa scattare l'adattamento dei dazi addizionali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, ultima riga, del regolamento (CE) n. 1423/95 i termini «0,5 ECU/100 kg» sono sostituiti dai termini «1,20 ECU/100 kg».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 165 del 24. 6. 1997, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 625/98 DELLA COMMISSIONE**del 19 marzo 1998****recante modifica del regolamento (CEE) n. 980/92 che fissa le modalità d'applicazione dell'aiuto alla commercializzazione del riso della Guyana in Martinica e in Guadalupa per quanto riguarda la destinazione del riso oggetto dell'aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5;

considerando che il regolamento (CE) n. 2598/95 dispone all'articolo 1, punto 3, lettera d), che il volume della produzione di riso della Guyana che beneficia di un aiuto allo smaltimento e alla commercializzazione venga aumentato per motivi di redditività economica; che in particolare il regolamento (CE) n. 2598/95 prevede che un quantitativo limitato di tale produzione, sino ad un massimo di 4 000 tonnellate, possa beneficiare del regime d'aiuto per lo smercio o la commercializzazione nel resto della Comunità;

considerando che occorre adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2598/95 e modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 980/92 della Commissione, del 21 aprile 1992, che fissa le modalità di applicazione dell'aiuto alla commercializzazione del riso della Guyana in Martinica e in Guadalupa ⁽³⁾, che tali modifiche tecniche devono riguardare in primo luogo le modalità di concessione dell'aiuto concernenti i contratti di smercio o di commercializzazione conclusi tra la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2598/95 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, in secondo luogo la definizione delle parti che sottoscrivono un contratto di smercio o di commercializzazione della produzione di riso della Guyana e infine le misure da adottare per garantire che non vengano superati i quantitativi massimi ammessi a beneficiare dell'aiuto, nonché i controlli idonei a far rispettare l'obiettivo del regime;

considerando che, per rispettare l'obiettivo della misura, è opportuno adottare le disposizioni necessarie affinché i prodotti che beneficiano del regime di aiuto non siano

esportati, rispediti dai dipartimenti d'oltremare verso il resto della Comunità o rispediti dal resto della Comunità verso i dipartimenti d'oltremare;

considerando che, per un'applicazione efficace del regime di aiuti, occorre far coincidere l'inizio dell'applicabilità del presente regolamento con la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2598/95; che tuttavia è opportuno considerare come definitivi gli effetti delle rispedizioni e le esportazioni dalla Guadalupa e dalla Martinica verso il resto della Comunità e i paesi terzi effettuate in conformità delle disposizioni sostituite da quelle del presente regolamento; che pertanto è opportuno applicare il nuovo testo dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 980/92 per le rispedizioni e le esportazioni dalla Guadalupa e dalla Martinica a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali e il riso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 980/92 è modificato come segue:

1) Il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CEE) n. 980/92 della Commissione, del 21 aprile 1992, che fissa le modalità d'applicazione dell'aiuto alla commercializzazione del riso della Guyana».

2) All'articolo 1 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Agli effetti del regime di aiuto previsto all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3763/91, si intende per "contratto di campagna" un contratto in forza del quale un operatore, persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità al di fuori del dipartimento della Guyana, si impegna, prima dell'inizio del periodo di commercializzazione, a smerciare o a commercializzare in Guadalupa, in Martinica o nel resto della Comunità la totalità o una parte della produzione di riso di un produttore ovvero di un'associazione o unione di produttori della Guyana.».

⁽¹⁾ GU L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 104 del 22. 4. 1992, pag. 31.

3) All'articolo 2 viene aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3763/91, le domande di aiuto riguardanti il periodo successivo al 12 novembre 1995 e anteriore al 20 marzo 1998 sono presentate ai servizi competenti designati dallo Stato francese alle condizioni stabilite da questi ultimi.

L'aiuto è versato su presentazione delle prove, con soddisfazione dei servizi competenti, che i prodotti che danno diritto all'aiuto sono stati effettivamente smerciati o commercializzati in Guadalupa, in Martinica o nel resto della Comunità.

I servizi competenti si accertano, mediante gli opportuni controlli, dell'autenticità e dell'esattezza delle domande di aiuto e dei documenti giustificativi presentati.».

4) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1. Le competenti autorità francesi fissano, ove necessario, un coefficiente uniforme di riduzione da applicare alle domande in questione per garantire che ogni anno l'aiuto non venga concesso per un volume superiore a 12 000 tonnellate di equivalente riso lavorato per l'insieme dei quantitativi per i quali le domande sono presentate e, all'interno di tale massimale, per un volume superiore a 4 000 tonnellate, per quanto riguarda i quantitativi smerciati o commercializzati nella Comunità al di fuori della Guadalupa e della Martinica.

2. Il coefficiente uniforme di riduzione è calcolato come segue:

a) qualora i quantitativi per i quali le domande di aiuto sono presentate siano globalmente inferiori a 12 000 tonnellate, ma superiori al volume massimo di 4 000 tonnellate, per quanto riguarda il riso smerciato o commercializzato nella Comunità al di fuori della Guadalupa e della Martinica, si applica ai soli quantitativi di quest'ultimo riso il coefficiente *i*, ottenuto dalla formula:

$$i = \frac{4\,000}{x}$$

dove:

x = quantitativo di riso della Guyana effettivamente smerciato e commercializzato nella Comunità al di fuori della Martinica e della Guadalupa;

b) qualora i quantitativi per i quali le domande di aiuto sono presentate siano globalmente superiori a 12 000 tonnellate, ma inferiori al volume massimo di 4 000 tonnellate, per quanto riguarda il riso smerciato o commercializzato nella Comunità al di fuori della Guadalupa e della Martinica, si applica a

tutti i quantitativi di riso il coefficiente *j*, ottenuto dalla formula:

$$j = \frac{12\,000}{y}$$

dove:

y = quantitativo totale di riso della Guyana per il quale le domande sono state presentate;

c) qualora i quantitativi per i quali le domande di aiuto sono state presentate siano allo stesso tempo superiori globalmente a 12 000 tonnellate e, per quanto riguarda il riso smerciato o commercializzato nella Comunità al di fuori della Guadalupa e della Martinica, superiori al volume massimo di 4 000 tonnellate, si applica il coefficiente *z* ottenuto dalla formula:

$$z = \frac{12\,000}{(i * x) + k}$$

dove:

x = quantitativo di riso della Guyana effettivamente smerciato e commercializzato nella Comunità, al di fuori della Martinica e della Guadalupa;

i = coefficiente di riduzione per le domande di aiuto concernenti il quantitativo di riso della Guyana effettivamente smerciato e commercializzato nella Comunità, al di fuori della Martinica e della Guadalupa, di cui alla lettera a);

k = quantitativo di riso della Guyana effettivamente smerciato e commercializzato in Martinica e in Guadalupa.

Le autorità francesi competenti comunicano tempestivamente alla Commissione i casi di applicazione del presente paragrafo e i quantitativi in questione.

3. L'aiuto è versato per i quantitativi effettivamente smerciati e commercializzati in esecuzione del o dei contratti di campagna e in conformità delle disposizioni applicabili.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo il coefficiente di trasformazione è fissato come segue:

- tra risone e riso lavorato: 0,45;
- tra riso semigreggio e riso lavorato: 0,69;
- tra riso semilavorato e riso lavorato: 0,93.».

5) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1. I prodotti che beneficiano dell'aiuto versato a titolo dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3763/91 non possono essere esportati; inoltre, quelli smerciati e commercializzati in Martinica e in Guadalupa non possono essere rispediti nel resto della Comunità.

I prodotti smerciati e commercializzati nel resto della Comunità che hanno beneficiato dell'aiuto di cui al primo comma non possono essere rispediti in Guadalupa, in Martinica o nella Guyana.

2. Le autorità competenti adottano tutte le misure di controllo atte a garantire che le disposizioni di cui al paragrafo 1 siano rispettate. Tali misure consistono segnatamente in controlli materiali non preannunciati. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione le misure adottate a tale riguardo».

6) All'articolo 9 viene aggiunto il seguente comma:

«Le autorità francesi competenti comunicano alla Commissione entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno tutti i dati relativi all'attuazione del regime di aiuto, in particolare i quantitativi in questione,

l'importo degli aiuti concessi e le destinazioni delle spedizioni.».

7) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 12 novembre 1995. Tuttavia, per quanto riguarda le rispeditizioni dalla Guadalupa e dalla Martinica verso il resto della Comunità, nonché le esportazioni da dette isole verso paesi terzi, l'articolo 1, punto 5, è applicabile solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

DOMANDA DI AIUTO

- Prodotto:
- Campagna di commercializzazione: dal al
- Ragione sociale del produttore dell'organizzazione di produttori:
-
- Indirizzo amministrativo:
(via, numero, località, telefono, telex):
-
- Ragione sociale della persona fisica o giuridica stabilita in Martinica o in Guadalupa:
-
- Indirizzo amministrativo:
-
- Banca e numero di conto sul quale l'aiuto deve essere versato:
- Legame giuridico fra i due operatori (contratto di campagna, contratto d'associazione):
-

Riservato allo Stato membro (per prodotto e per campagna di commercializzazione)

Domanda pervenuta il	Importo (moneta nazionale)
SPESE AMMISSIBILI	
1. Quantità commercializzate:	
2. Valore della produzione commercializzata, franco luogo di destinazione:	
3. Spese da prendere in considerazione tenuto conto del valore di cui al punto 2 in base ai documenti giustificativi:	
4. Destinazione della spedizione:	
5. Coefficiente di riduzione (quantità effettivamente commercializzata) x, i, j o z ⁽¹⁾ :	
6. Spese ammissibili (4 × 3):	
7. Percentuale dell'aiuto (10 % o 13 %):	
8. Importo da pagare (5 × 6):	

(¹) Cfr. articolo 5, paragrafo 2.»

REGOLAMENTO (CE) N. 626/98 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 1998

che fissa il limite di intervento per i meloni e i cocomeri per la campagna 1998/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2520/97 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafi 1 e 2,

considerando che a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 viene fissato un limite di intervento qualora il mercato di un prodotto figurante nell'allegato II manifesti o rischi di manifestare squilibri che determinano o potrebbero determinare un volume eccessivo di ritiri; che una simile situazione rischierebbe di creare difficoltà finanziarie per la Comunità;

considerando che, con il regolamento (CE) n. 1109/97 della Commissione⁽³⁾, è stato fissato un limite d'intervento per i pomodori per la campagna 1997/1998; che, poiché per tale prodotto sussistono le condizioni stabilite dall'articolo 27 succitato, è necessario fissare nuovamente un limite per tale prodotto, per la campagna 1998/1999, nonché stabilire il periodo di riferimento per la valutazione del superamento del limite;

considerando che, in applicazione del succitato articolo 27, il superamento del limite d'intervento comporta una riduzione dell'indennità comunitaria di ritiro nel corso della campagna successiva a quella del superamento; che è opportuno stabilire le conseguenze del superamento e fissare una riduzione proporzionale alla sua entità, limitatamente ad una determinata percentuale;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1998.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1998/1999, il limite di intervento è fissato a:

- 176 600 tonnellate per i meloni,
- 197 400 tonnellate per i cocomeri.

2. Il superamento del limite di intervento di cui al paragrafo 1 è valutato in base ai ritiri effettuati tra il 1° febbraio 1998 e il 31 gennaio 1999.

Articolo 2

Se il quantitativo di pomodori ritirato nel quadro di misure d'intervento nel corso del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, supera il limite ivi fissato al paragrafo 1, l'indennità comunitaria di ritiro di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 2200/96 è ridotta, per la campagna di commercializzazione successiva, proporzionalmente all'entità del superamento rispetto alla produzione in base alla quale è stato calcolato il suddetto limite.

La riduzione dell'indennità comunitaria di ritiro non può comunque superare il 30 %.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 41.

⁽³⁾ GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 12.

REGOLAMENTO (CE) N. 627/98 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 1998

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 marzo 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione de prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	204	53,3
	212	108,7
	624	223,6
	999	128,5
0709 10 00	220	166,5
	999	166,5
0709 90 70	052	111,0
	204	102,9
	999	107,0
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	36,5
	204	32,3
	212	44,5
	600	55,3
	624	47,3
	999	43,2
0805 30 10	600	72,3
	999	72,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	42,5
	060	40,7
	388	110,2
	400	98,7
	404	102,6
	508	80,3
	512	93,2
	524	98,3
	528	84,7
	720	72,9
	999	82,4
0808 20 50	052	137,7
	388	70,3
	400	102,2
	512	74,0
	528	74,4
	999	91,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 628/98 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 1998

che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2497/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che si assiste ad incertezze sul mercato di taluni prodotti lattiero-caseari; che è necessario evitare che la presentazione di domande a scopo speculativo possa creare distorsioni di concorrenza tra gli operatori e minacciare il proseguimento dell'esportazione di tali prodotti nella parte rimanente del periodo in corso; che occorre sospendere temporaneamente il rilascio dei titoli per i

prodotti suddetti e non rilasciare i titoli per questi prodotti, le cui domande sono pendenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il rilascio dei titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0402 21 e 0402 29 è sospeso per il periodo dal 20 al 26 marzo 1998.

2. Non è dato seguito alle domande di titolo pendenti per i prodotti di cui ai codici NC 0402 21 e 0402 29 con riferimento alle quali i titoli sarebbero dovuti essere rilasciati a decorrere dal 20 marzo 1998, salvo i titoli di cui al paragrafo 1 dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1466/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 345 del 16. 12. 1997, pag. 12.

REGOLAMENTO (CE) N. 629/98 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 1998

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1909/97⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio⁽⁷⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettere b) del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a) del suddetto regolamento non è apporata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/95⁽⁹⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU L 268 dell'1. 10. 1997, pag. 20.

⁽⁷⁾ GU L 275 del 29. 9. 1987, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.

⁽⁹⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 49.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 marzo 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti (1)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base
1001 10 00	Frumento (grano) duro: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: — all'esportazione delle merci di codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi: — — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) — — negli altri casi	0,462 0,186 0,710
1002 00 00	Segala	2,979
1003 00 90	Orzo	1,885
1004 00 00	Avena	1,876
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: — amido — — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) — — negli altri casi — glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (3): — — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) — — negli altri casi — altre (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) — negli altri casi	1,373 2,028 1,043 1,699 2,028 1,373 2,028
1006 20	Riso semigreggio: — a grani tondi — a grani medi — a grani lunghi	3,178 2,829 2,829
ex 1006 30	Riso lavorato: — a grani tondi — a grani medi — a grani lunghi	4,100 4,100 4,100
1006 40 00	Rotture di riso utilizzato sotto forma di: — amido del codice NC 1108 19 10: — — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) — — negli altri casi — altre (incluso allo stato naturale)	1,510 2,200 2,200

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base
1007 00 90	Sorgo	1,885
1101 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi	0,568 0,873
1102 10 00	Farina di segala	4,081
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi	— —
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi	0,568 0,873

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5), modificato.

⁽²⁾ Le merci in questione sono indicate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (GU L 159 del 1. 7. 1993, pag. 112), modificato.

⁽³⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 630/98 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 1998

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1339/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,
considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1339/97 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 507/98 ⁽⁶⁾;
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono

dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 13 al 19 marzo 1998, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1339/97 modificato, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 16,98 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 184 del 12. 7. 1997, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU L 63 del 4. 3. 1998, pag. 20.

REGOLAMENTO (CE) N. 631/98 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 1998

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1337/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7,considerando che una gara per la restituzione e/o per la tassa all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1337/97 della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista

all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima o una tassa minima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 13 al 19 marzo 1998, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1337/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.⁽⁵⁾ GU L 184 del 12. 7. 1997, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 632/98 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 1998

che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1338/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,
considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1338/97 della Commissione ⁽⁵⁾;
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono

dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 13 al 19 marzo 1998, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1338/97, la restituzione massima all'esportazione di segala è fissata a 39,95 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 184 del 12. 7. 1997, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 633/98 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 1998

che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1773/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1773/97 della Commissione, del 12 settembre 1997, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 547/98 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 8,
considerando che una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1773/97;
considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1773/97, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/

92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 13 al 19 marzo 1998, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1773/97, la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 33,95 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 250 del 13. 9. 1997, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 72 dell'11. 3. 1998, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 634/98 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 1998

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2506/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,considerando che una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2506/97 della Commissione ⁽³⁾;considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 13 al 19 marzo 1998 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2506/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 345 del 16. 12. 1997, pag. 28.⁽⁴⁾ GU L 177 del 28. 7. 1995, pag. 4.⁽⁵⁾ GU L 189 del 10. 8. 1995, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 635/98 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 1998

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione; che è pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU L 312 del 23. 12. 1995, pag. 25.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 marzo 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

<i>(ECU/t)</i>		<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	28,39	1104 23 10 9100	30,42
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	24,34	1104 23 10 9300	23,32
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	24,34	1104 29 11 9000	7,24
1102 90 10 9100	9,20	1104 29 51 9000	7,10
1102 90 10 9900	6,25	1104 29 55 9000	7,10
1102 90 30 9100	33,77	1104 30 10 9000	1,78
1103 12 00 9100	33,77	1104 30 90 9000	5,07
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	36,50	1107 10 11 9000	12,64
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	28,39	1107 10 91 9000	10,91
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	24,34	1108 11 00 9200	14,20
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	24,34	1108 11 00 9300	14,20
1103 19 10 9000	29,79	1108 12 00 9200	32,45
1103 19 30 9100	9,50	1108 12 00 9300	32,45
1103 21 00 9000	7,24	1108 13 00 9200	32,45
1103 29 20 9000	6,25	1108 13 00 9300	32,45
1104 11 90 9100	9,20	1108 19 10 9200	33,44
1104 12 90 9100	37,52	1108 19 10 9300	33,44
1104 12 90 9300	30,02	1109 00 00 9100	0,00
1104 19 10 9000	7,24	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	35,51
1104 19 50 9110	32,45	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	27,18
1104 19 50 9130	26,36	1702 30 91 9000	35,51
1104 21 10 9100	9,20	1702 30 99 9000	27,18
1104 21 30 9100	9,20	1702 40 90 9000	27,18
1104 21 50 9100	12,26	1702 90 50 9100	35,51
1104 21 50 9300	9,81	1702 90 50 9900	27,18
1104 22 20 9100	30,02	1702 90 75 9000	37,21
1104 22 30 9100	31,89	1702 90 79 9000	25,82
		2106 90 55 9000	27,18

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 636/98 DELLA COMMISSIONE**del 19 marzo 1998****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che, per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i

prodotti da esso derivati; che la restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali;

considerando che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 19 marzo 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione ⁽¹⁾:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

(ECU/t)

Prodotti cerealicoli ⁽²⁾	Ammontare delle restituzioni ⁽²⁾
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	20,28
Prodotti cerealicoli ⁽²⁾ , escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	6,62

⁽¹⁾ I codici prodotto sono definiti nel settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

⁽²⁾ Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli.

Con l'espressione «prodotti cerealicoli» si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (esclusa la sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole.

REGOLAMENTO (CE) N. 637/98 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 1998

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione⁽³⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 2 000 tonnellate di riso verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo

dal regolamento (CE) n. 444/98⁽⁵⁾, che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 1998.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 56 del 26. 2. 1998, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 marzo 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

<i>(ECU/t)</i>			<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
1006 20 11 9000	01	24,00	1006 30 65 9900	01	30,00
1006 20 13 9000	01	24,00		04	30,00
1006 20 15 9000	01	24,00	1006 30 67 9100	05	36,00
1006 20 17 9000	—	—	1006 30 67 9900	—	—
1006 20 92 9000	01	24,00	1006 30 92 9100	01	30,00
1006 20 94 9000	01	24,00		02	36,00
1006 20 96 9000	01	24,00		03	41,00
1006 20 98 9000	—	—		04	30,00
1006 30 21 9000	01	24,00	1006 30 92 9900	01	30,00
1006 30 23 9000	01	24,00		04	30,00
1006 30 25 9000	01	24,00		—	—
1006 30 27 9000	—	—	1006 30 94 9100	01	30,00
1006 30 42 9000	01	24,00		02	36,00
1006 30 44 9000	01	24,00		03	41,00
1006 30 46 9000	01	24,00		04	30,00
1006 30 48 9000	—	—	1006 30 94 9900	01	30,00
1006 30 61 9100	01	30,00		04	30,00
	02	36,00		—	—
	03	41,00	1006 30 96 9100	01	30,00
	04	30,00		02	36,00
1006 30 61 9900	01	30,00		03	41,00
	04	30,00		04	30,00
1006 30 63 9100	01	30,00	1006 30 96 9900	01	30,00
	02	36,00		04	30,00
	03	41,00		—	—
	04	30,00	1006 30 98 9100	05	36,00
1006 30 63 9900	01	30,00	1006 30 98 9900	—	—
	04	30,00		—	—
1006 30 65 9100	01	30,00	1006 40 00 9000	—	—
	02	36,00			
	03	41,00			
	04	30,00			

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 02 le zone I, II, III, VI, Ceuta e Melilla,
- 03 le zone IV, V, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,
- 04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato,
- 05 Ceuta e Melilla.

(2) Restituzioni fissate nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 modificato, per un quantitativo di 2 000 tonnellate.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione modificato.

DIRETTIVA 98/17/CE DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 1998

che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma,

vista la direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/76/CE⁽⁴⁾,

considerando che a norma della direttiva 92/76/CEE, nella versione modificata, alcune zone della Francia, dell'Irlanda e dell'Italia sono state provvisoriamente riconosciute come «zone protette» in relazione a taluni organismi nocivi per un periodo che scade il 31 dicembre 1997;

considerando che, secondo informazioni comunicate dall'Irlanda e dall'Italia e in base ai dati di controllo raccolti da esperti della Commissione, è opportuno prorogare per un nuovo periodo il riconoscimento provvisorio delle zone protette dell'Irlanda e dell'Italia per quanto concerne *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al., al fine di consentire agli organismi ufficiali responsabili dell'Irlanda e dell'Italia di completare l'informazione sulla distribuzione di *Erwinia amylovora* e di portare a termine l'azione di eradicazione di questo organismo nocivo nei rispettivi paesi;

considerando che, secondo informazioni comunicate dalla Francia e in base ai dati di controllo raccolti da esperti della Commissione, è opportuno rendere permanente e prorogare oltre il 31 dicembre 1997 il riconoscimento provvisorio delle zone protette della Francia per quanto concerne Beet necrotic yellow vein virus;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 1, primo comma, della direttiva 92/76/CEE:

- a) il testo «per quanto concerne il punto b) 2 per l'Irlanda e la regione della Puglia in Italia, le suddette zone sono riconosciute fino al 31 dicembre 1997» è sostituito dal testo «per quanto concerne il punto b) 2 per l'Irlanda e la regione della Puglia in Italia, le suddette zone sono riconosciute fino al 31 dicembre 1998»;
- b) il testo «e per la Francia la zona rispettiva è riconosciuta fino al 31 dicembre 1997» è soppresso.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto a decorrere dal 15 marzo 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tutte le disposizioni di diritto interno emanate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 15 del 21. 1. 1998, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 305 del 21. 10. 1992, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 20.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 1998

che chiude la nuova inchiesta, condotta a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativa alle misure antidumping applicabili alle importazioni di forni a microonde originari della Repubblica di Corea

(98/225/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure in vigore

- (1) Nel gennaio 1996 il Consiglio, con regolamento (CE) n. 5/96 ⁽³⁾, ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di forni a microonde (in appresso denominati «FMO») originari, fra l'altro, della Repubblica di Corea.

2. Domanda di riesame

- (2) Il 5 dicembre 1996, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «regolamento di base»), una domanda di riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di FMO originari della Repubblica di Corea è stata presentata per conto delle seguenti società: Cefemo (Francia), che agiva per conto delle due società madre, owerò AEG (Germania) e Brandt

(Francia); Candy e De Longhi (Italia); Moulinex (Francia). A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, la produzione complessiva di FMO dei suddetti produttori comunitari rappresentava una proporzione maggioritaria della produzione complessiva del prodotto in causa nella Comunità.

- (3) Nella domanda di riesame si sosteneva che le suddette misure antidumping nei confronti dei FMO originari della Repubblica di Corea non avevano provocato alcuna variazione, o comunque variazioni irrilevanti, dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita nella Comunità. A riprova di tali affermazioni, i denunzianti hanno allegato informazioni sufficienti sui prezzi di rivendita e sui successivi prezzi di vendita prima e dopo l'istituzione dei dazi antidumping.

B. INCHIESTA RELATIVA AL RIESAME A NORMA DELL'ARTICOLO 12 DEL REGOLAMENTO DI BASE

1. Apertura dell'inchiesta

- (4) Il 18 gennaio 1997, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽⁴⁾, l'apertura di un riesame a norma dell'articolo 12 del regolamento di base, relativo alle misure antidumping sulle importazioni di FMO originari della Repubblica di Corea e ha avviato un'inchiesta.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 2 del 4. 1. 1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 19 del 18. 1. 1997, pag. 3.

- (5) La Commissione ha ufficialmente informato dell'inizio del riesame i produttori/esportatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari denunziati e ha offerto alle parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.
- (6) La Commissione ha inviato questionari a tutti gli esportatori notoriamente interessati, vale a dire: Samsung Electronics Co., Ltd (in prosieguo: «SEC»), Daewoo Electronics Co., Ltd (in prosieguo: «DWE»), LG Electronics Inc. (in prosieguo: «LGE») e Korea Nisshin Co., Ltd (in prosieguo: «Nisshin»), e ha ricevuto risposte entro il termine da DWE e SEC e dai loro importatori collegati, nonché da LGE. LGE ha dichiarato di non avere esportato il prodotto nella Comunità nel corso del periodo dell'inchiesta relativa al riesame (in prosieguo: «il periodo dell'inchiesta»).
- (7) Nisshin non ha fornito alcuna risposta al questionario. Di conseguenza, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, tale società è stata informata che la sua veniva-considerata un'omessa collaborazione. Le conclusioni relative a Nisshin sono state elaborate in base ai dati più attendibili di cui si disponeva.
- (8) La Commissione ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:
- a) *produttori/esportatori coreani*
- Samsung Electronics Co., Ltd, Seul,
 - Daewoo Electronics Co., Ltd, Seul, e
 - LG Electronics Inc., Seul.
- b) *importatori collegati ai produttori/esportatori*
- Samsung Electronics, Francia,
 - Samsung Electronics, Regno Unito,
 - Daewoo Electronics SA, Francia, e
 - Daewoo Electronics Sales, Regno Unito.
- (9) I questionari sono stati inviati anche ad importatori indipendenti che avevano notoriamente importato FMO dalla Repubblica di Corea, al fine di stabilire i prezzi di rivendita e/o i successivi prezzi di vendita del prodotto in causa prima e dopo l'istituzione dei dazi antidumping. I questionari sono stati inviati ai seguenti importatori indipendenti:
- Amfo Electronics BV, Paesi Bassi,
 - Comet, Regno Unito, e
 - Dixons, Regno Unito.
- Tuttavia, nessuno di questi importatori ha fornito informazioni sui propri prezzi di rivendita nel corso del periodo dell'inchiesta iniziale e del periodo d'inchiesta.
- (10) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione intendeva che le misure antidumping in vigore rimanessero immutate e l'inchiesta relativa al riesame venisse chiusa, ed è stata loro offerta la possibilità di presentare le loro osservazioni. Di tali osservazioni, presentate verbalmente o per iscritto, si è tenuto conto in determinati casi per modificare le conclusioni dell'inchiesta.
- (11) Il periodo dell'inchiesta relativa al riesame riguardava il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1996. I dati concernenti detto periodo sono stati utilizzati per determinare il livello dei prezzi di rivendita e dei successivi prezzi di vendita dopo l'istituzione delle misure antidumping, nonché per rivalutare i prezzi all'esportazione e ricalcolare i margini di dumping.
- (12) Nell'esaminare se i prezzi di rivendita e i successivi prezzi di vendita avessero o meno subito variazioni significative, si è effettuato il confronto tra i livelli dei prezzi relativi al periodo d'inchiesta con i corrispondenti livelli dei prezzi nel corso del periodo d'inchiesta iniziale che aveva riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 1992 e il 30 settembre 1993.
- (13) Visto il volume dei dati raccolti ed esaminati, con particolare riguardo al numero elevato di importatori collegati e di consociate di vendita interessate, la difficile analisi delle variazioni dei prezzi di rivendita e dei successivi prezzi di vendita, le numerose modifiche apportate ai modelli esportati in entrambi i periodi dell'inchiesta e il fatto che si è dovuto procedere ad un riesame dei valori normali, la durata dell'inchiesta ha superato il periodo normale di sei mesi previsto dall'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento di base.

2. Registrazione delle importazioni

- (14) Nelle risposte al questionario della Commissione, due produttori/esportatori coreani hanno fornito informazioni sulla variazione del valore normale, a norma dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (15) Di conseguenza, una volta pervenute le risposte ai questionari, la Commissione ha ricevuto nell'aprile 1997 una domanda presentata dall'industria comunitaria, in forza dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché decida di sottoporre a registrazione le importazioni nella Comunità di FMO originari della Repubblica di Corea. La domanda si basava sul fatto che, potendo un riesame dei valori normali comportare tempi superiori alla durata della nuova inchiesta, la registrazione si rivela necessaria nell'attesa dei risultati di quest'ultima.
- (16) Pertanto, il 25 giugno 1997, sentito il comitato consultivo e avendo concluso che esistono ragioni sufficienti, la Commissione, con regolamento (CE)

n. 1144/97⁽¹⁾, ha deciso di sottoporre a registrazione le importazioni di FMO originari della Repubblica di Corea, allo scopo di garantire che, qualora dalla nuova indagine dovesse risultare un aumento del margine di dumping, le misure antidumping modificate in tal senso possano successivamente venire applicate nei confronti di dette importazioni a decorrere dalla data di registrazione.

3. Prodotto in causa

- (17) Il prodotto a cui si riferisce la domanda e per il quale è stato avviato il riesame è lo stesso di cui si era occupata l'inchiesta iniziale, ossia i forni a microonde per uso domestico, attualmente classificabili al codice NC 8516 50 00.

4. Variazione dei prezzi di rivendita nella Comunità

a) Determinazione dei prezzi di rivendita prima e dopo l'imposizione delle misure antidumping

- (18) Al fine di stabilire se le misure antidumping abbiano o meno determinato variazioni significative o di qualsiasi altro tipo, la Commissione ha richiesto informazioni sui prezzi di rivendita e i successivi prezzi di vendita dei FMO nella Comunità prima e dopo l'istituzione delle suddette misure.
- (19) A tale riguardo, DWE e SEC, i due produttori/esportatori coreani che hanno collaborato e che avevano esportato il prodotto nella Comunità durante il periodo d'inchiesta, hanno fornito informazioni sui prezzi di rivendita di taluni modelli di FMO ritenuti comparabili a quelli esportati e rivenduti nella Comunità dai loro importatori collegati nel corso del periodo d'inchiesta iniziale.
- (20) Sebbene avesse richiesto i dati relativi ai prezzi di rivendita e ai successivi prezzi di vendita ad importatori indipendenti che avevano notoriamente rivenduto FMO importati dalla Repubblica di Corea prima e dopo l'istituzione delle misure antidumping, la Commissione non ha potuto ottenere tali informazioni. Di conseguenza, i risultati dell'inchiesta si sono dovuti basare sui dati disponibili circa i prezzi di rivendita applicati dagli importatori collegati.
- (21) Nel determinare se i prezzi di rivendita avessero o meno subito variazioni sufficienti, la Commissione ha stabilito per ciascun modello un prezzo di riferimento prevedibile in seguito all'istituzione delle misure antidumping, utilizzando i prezzi di rivendita di ciascun modello di FMO durante il periodo d'inchiesta iniziale maggiorati dell'aliquota del dazio antidumping. Nel fissare tale prezzo di riferimento, si è tenuto conto di eventuali variazioni delle spese generali, amministrative e di vendita sostenute dalle consociate di vendita collegate nella Comunità tra il periodo d'inchiesta iniziale e il periodo d'inchiesta.

b) Confronto

- (22) I summenzionati prezzi di riferimento sono stati confrontati al prezzo di rivendita dei modelli di FMO venduti nel corso del periodo d'inchiesta: tali tipi di prodotto, sebbene non identici a quelli venduti durante il periodo d'inchiesta iniziale, sono stati ritenuti comparabili quanto alle caratteristiche principali.
- (23) Dal confronto è emerso che, sulla base di una media ponderata, i prezzi di rivendita applicati da DWE e SEC nel corso del periodo d'inchiesta erano notevolmente inferiori ai prezzi di riferimento.

c) Conclusione

- (24) La Commissione ha concluso che, dal momento che i prezzi di rivendita non hanno subito variazioni sufficienti e tali da riflettere l'adozione delle misure antidumping, una rivalutazione dei prezzi all'esportazione è da considerarsi giustificata.
- (25) In merito ai risultati summenzionati, un esportatore ha affermato che il calo dei prezzi di rivendita in seguito all'istituzione delle misure antidumping era dovuto principalmente a cambiamenti intervenuti a livello di tecnologie e di tendenze dei consumatori nella Comunità, il che aveva determinato delle variazioni delle procedure commerciali e dei risparmi di costi che si erano a loro volta riflesse in variazioni significative dei valori normali di cui si sarebbe dovuto tener conto. A tal fine, entrambi gli esportatori hanno fornito informazioni complete sulle variazioni dei valori normali entro il termine stabilito dal regolamento di base.
- (26) Sulla scorta di quanto precede, avendo deciso che una rivalutazione dei prezzi all'esportazione era giustificata, la Commissione ha esteso l'inchiesta, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento di base, al fine di procedere anche al riesame dei valori normali nei confronti dei FMO esportati da DWE e SEC.
- (27) Poiché l'inchiesta ha accertato che LGE non aveva effettuato esportazioni di FMO nella Comunità nel corso del periodo d'inchiesta, la Commissione non ha ritenuto opportuno procedere ad una rivalutazione dei prezzi all'esportazione per questa società.

5. Rivalutazione dei prezzi all'esportazione

- (28) Come previsto dall'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha rivalutato i prezzi all'esportazione in conformità dell'articolo 2, paragrafi 8 e 9, del regolamento stesso.
- (29) Nel caso in cui le esportazioni siano state effettuate direttamente ad importatori indipendenti nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi pagati o pagabili dai suddetti importatori non collegati, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

⁽¹⁾ GU L 166 del 25. 6. 1997, pag. 1.

- (30) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, nel caso in cui le esportazioni siano state effettuate a società collegate al produttore/esportatore aventi sede nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati costruiti in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, applicando adeguamenti per tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, inclusi i dazi antidumping corrisposti e un congruo margine di profitto. In mancanza di informazioni circa eventuali variazioni del livello di redditività nel settore commerciale in questione, si è ritenuto opportuno mantenere il margine di profitto del 5 % utilizzato nell'inchiesta iniziale.
- (31) Per le spese generali amministrative e di vendita riferite dagli importatori collegati sono stati effettuati adeguamenti, ove necessario, per i costi relativi alle vendite di FMO a carico dell'importatore, ma che sono stati sostenuti dal produttore/esportatore, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

6. Nuova determinazione dei margini di dumping

a) *Valore normale*

- (32) Ai fini di una nuova determinazione dei margini di dumping, secondo l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite interne complessive di FMO effettuate da ciascuno dei due produttori/esportatori interessati fossero o meno rappresentative rispetto alle loro esportazioni nella Comunità. Si è appurato che entrambe le società avevano volumi di vendite interne notevolmente superiori rispetto alle loro esportazioni nella Comunità.
- (33) Successivamente, si è stabilito se ciascun produttore/esportatore avesse venduto sul mercato interno modelli di FMO comparabili ai modelli esportati. Si è constatato che parecchi modelli non erano comparabili, poiché differivano non soltanto nelle caratteristiche principali (ossia capacità, funzioni e sistema operativo), ma anche sotto numerosi altri aspetti dal punto di vista tecnico. Dal momento che neppure presso l'altro produttore/esportatore che ha collaborato si sono potuti reperire modelli comparabili per i suddetti tipi di prodotto, nel loro caso il valore normale è stato costruito.
- (34) Per i restanti modelli, la Commissione ha esaminato per ciascuno di essi se le vendite sul mercato interno fossero state effettuate in quantitativi sufficienti e nel corso di normali operazioni commerciali riguardo ai prezzi. Si è accertato per entrambe le società che i volumi delle vendite interne di taluni modelli erano inferiori al 5 % dei volumi delle vendite per l'esportazione comparabili. Di

conseguenza, anche per questi modelli il valore normale è stato costruito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

- (35) La Commissione ha poi valutato se gli altri modelli venduti sul mercato interno in quantitativi sufficienti sono stati anche venduti nel corso di normali operazioni commerciali. La Commissione ha utilizzato al riguardo informazioni sui costi di produzione fornite dalle società per ciascun modello venduto sul mercato interno. Anche per taluni modelli venduti mediamente in perdita si è dovuto ricorrere a valori normali costruiti. Per altri modelli venduti mediamente a prezzi superiori al costo unitario, il valore normale è stato determinato in base alla media ponderata dei prezzi di vendita delle sole vendite remunerative, poiché queste ultime rappresentavano tra l'80 % e il 10 % del volume complessivo di vendite dei modelli in questione.
- (36) Nel costruire il valore normale, si è tenuto conto dei costi di lavorazione dei modelli di FMO esportati nella Comunità, maggiorati delle relative spese generali amministrative e di vendita, sostenuti da ciascun produttore/esportatore per tutte le vendite del prodotto simile sul mercato interno, nonché di un congruo margine di profitto. Tale margine è stato determinato sulla base di tutte le vendite remunerative e in quantità rappresentative di modelli di FMO effettuate sul mercato interno da ciascun produttore.

Infine, nel determinare il valore normale per i modelli comparabili di FMO venduti sul mercato interno in quantitativi sufficienti e nel corso di normali operazioni commerciali, si è fatto ricorso alla media ponderata dei prezzi praticati sul mercato interno per ciascuno di essi.

b) *Confronto*

- (37) Si è effettuato il confronto tra la media ponderata del valore normale per ciascun modello (determinata secondo il metodo di cui sopra), a livello franco fabbrica, con la media ponderata del prezzo all'esportazione.
- (38) Per poter effettuare un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione franco fabbrica, si è tenuto debitamente conto, tramite opportuni adeguamenti, delle differenze per cui si è sostenuto e dimostrato che incidevano sulla comparabilità dei prezzi, secondo l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati pertanto apportati adeguamenti per quanto riguarda caratteristiche fisiche, oneri all'importazione e imposte indirette, riduzioni, trasporti e altri costi accessori, costi dei crediti e del servizio d'assistenza, nonché per le differenze dello stadio commerciale.

i) Produttori/esportatori che hanno collaborato

(39) Per quanto riguarda i produttori/esportatori che hanno collaborato alla nuova inchiesta, dal confronto tra i risultati del riesame dei valori normali e della rivalutazione dei prezzi all'esportazione non è emerso, per entrambe le società, il sussistere di margini di dumping superiori a quelli accertati nel corso dell'inchiesta iniziale.

ii) Produttori/esportatori che non hanno collaborato

(40) Nel caso di Nisshin e degli altri produttori/esportatori coreani che non hanno risposto al questionario o non si sono comunque manifestati, i risultati dell'inchiesta si sono dovuti basare sui dati disponibili, come previsto dall'articolo 18 del regolamento di base.

(41) A tale proposito, tuttavia, si è accertato che il volume delle esportazioni nella Comunità, nel corso del periodo d'inchiesta, di cui hanno riferito SEC e DWE, equivaleva al totale delle importazioni di FMO dalla Repubblica di Corea registrato da Eurostat. Date tali circostanze, non sembra necessario procedere ad una nuova determinazione dei margini di dumping per i produttori/esportatori che non hanno collaborato.

C. CHIUSURA DELL'INCHIESTA

(42) Poiché dal confronto tra i risultati del riesame dei valori normali e della rivalutazione dei prezzi all'esportazione non è emerso un aumento dei margini di dumping, l'inchiesta relativa al riesame deve essere chiusa senza modificazione delle misure antidumping in vigore in conformità dell'articolo 12 del regolamento di base.

(43) Il comitato consultivo è stato sentito.

(44) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione, in conformità dell'articolo 12 del regolamento di base, ha concluso che le misure antidumping in vigore non devono subire modificazioni e la nuova inchiesta condotta a norma dell'articolo 12 deve essere chiusa,

DECIDE:

Articolo unico

La nuova inchiesta relativa alle importazioni di forni a microonde di cui al codice NC 8516 50 00 originari della Repubblica di Corea è chiusa.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1998.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 1998

che modifica la decisione 97/216/CE recante talune misure protettive contro la peste suina classica nei Paesi Bassi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/226/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che nei Paesi Bassi si sono manifestati focolai di peste suina classica;

considerando che tali focolai possono mettere in pericolo il patrimonio suinicolo di altri Stati membri in seguito agli scambi di suini vivi, sperma, embrioni e ovuli;

considerando che i Paesi Bassi hanno adottato provvedimenti nel quadro della direttiva 80/217/CE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽³⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

considerando che a motivo della presenza della malattia, la Commissione ha adottato la decisione 97/216/CE, del 26 marzo 1997, recante talune misure protettive contro la peste suina classica nei Paesi Bassi e abrogazione della decisione 97/122/CE ⁽⁴⁾;

considerando che l'evolversi della malattia rende necessaria una modifica delle misure adottate con la decisione 97/216/CE;

considerando che le restrizioni agli scambi possono applicarsi a livello regionale, poiché è possibile delimitare geograficamente le zone che presentano particolari rischi;

considerando che le autorità dei Paesi Bassi hanno già preso provvedimenti specifici per i movimenti di suini vivi da alcune zone del loro territorio verso le altre zone

del paese onde evitare un'ulteriore diffusione della peste suina classica;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I Paesi Bassi non spediscono suini in altri Stati membri, a meno che gli animali provengano da una zona diversa da quella indicata nell'allegato.
2. I suini destinati ad altri Stati membri e provenienti da una zona diversa da quella indicata nell'allegato sono spediti direttamente dall'azienda d'origine al luogo, all'azienda o al macello di destinazione.
3. I suini da riproduzione e da carne spediti in altri Stati membri da una zona diversa da quella indicata nell'allegato devono provenire da aziende in cui non è stato introdotto alcun suino vivo nei trenta giorni immediatamente precedenti il loro invio.
4. Il trasporto verso altri Stati membri di suini provenienti da zone diverse da quella indicata nell'allegato è autorizzato soltanto previa notifica alle autorità veterinarie centrali e locali dello Stato membro di destinazione effettuata tre giorni prima dalla competente autorità veterinaria locale.
5. I Paesi Bassi non spediscono verso altre parti del proprio territorio suini provenienti dalla zona descritta nell'allegato.

Articolo 2

I Paesi Bassi non spediscono sperma suino in altri Stati membri, a meno che esso provenga da verri tenuti in un centro di raccolta di cui all'articolo 3, lettera a), della direttiva 90/429/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾ situato al di fuori della zona indicata nell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 87 del 2. 4. 1997, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 62.

Articolo 3

1. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, che scorta le spedizioni di suini provenienti dai Paesi Bassi, deve essere completato come segue:

«Animali conformi alla decisione 98/226/CE della Commissione, del 19 marzo 1998, che modifica la decisione 97/216/CE recante talune misure protettive contro la peste suina classica nei Paesi Bassi.»

2. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 90/429/CEE che scorta lo sperma suino proveniente dai Paesi Bassi deve essere completato come segue:

«Sperma conforme alla decisione 98/226/CE della Commissione, del 19 marzo 1998, che modifica la decisione 97/216/CE recante talune misure protettive contro la peste suina classica nei Paesi Bassi.»

Articolo 4

1. I Paesi Bassi provvedono affinché i veicoli che trasportano verso altri Stati membri suini provenienti da zone diverse da quella descritta nell'allegato non transitorio attraverso quest'ultima.

2. I Paesi Bassi provvedono affinché tutti i veicoli utilizzati per il trasporto di suini vengano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e il trasportatore fornisce la prova della disinfezione avvenuta.

Articolo 5

L'articolo 1 della decisione 97/216/CE della Commissione è abrogato.

Articolo 6

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

ALLEGATO

Il territorio dei Paesi Bassi situato entro i seguenti limiti:

- la frontiera Paesi Bassi-Germania tra il punto di incrocio del Bijlands Kanaal con la frontiera presso il comune di Millingen aan de Rijn e il Drielandenpunt presso Vaals;
 - la frontiera Paesi Bassi-Belgio tra Vaals e lo Schelde Rijnkanaal;
 - lo Schelde Rijnkanaal direzione Nord, che incrocia l'autostrada A 58, fino alla congiunzione con il fiume Volkerak;
 - il fiume Volkerak, fino al punto di incrocio Hellegatsplein e alla congiunzione con il fiume Hollands Diep, quindi fino all'incrocio con l'autostrada A 16 e alla congiunzione con il fiume Nieuwe Merwede che confluisce nel fiume Waal;
 - il fiume Waal, che incrocia l'autostrada A 27 a Gorinchem, l'autostrada A 2 a Zaltbommel e l'autostrada A 325 a Nijmegen, fino alla frontiera Paesi Bassi-Germania presso il comune di Millingen aan de Rijn.
-